

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis /2016 promossa da:

**S.P.A.**

*Parte attrice*

**contro**

**BANCA 1**

**BANCA 2**

**SOCIETA' CONTUMACE**

*Parti convenute*

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice:

*Nel merito:*

- *Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi ripetere da unipersonale, l'importo di € 37.772,00 ex art. 2033 c.c. unitamente agli interessi tutti ex art. 1284 c.c. dal giorno dell'esecuzione del pagamento al saldo per le ragioni di cui alla narrativa;*

- *Accertare e dichiarare la responsabilità della BANCA 1. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in omissis e della Banca 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in omissis in via solidale tra loro per aver omesso di verificare la corrispondenza tra il codice identificativo IBAN ed il nominativo del beneficiario destinatario del pagamento predisposto in data 26.3.2015 da S.p.A. e per l'effetto avendo concorso entrambe al verificarsi dell'indebito oggettivo di cui è causa.*

- *Condannare, in via solidale con SOCIETA' CONTUMACE, la BANCA 1, in persona del legale rapp.te pro tempore, e la BANCA 2. in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento dell'importo di € 37.772,00 oltre interessi legali dal 26.3.2015 al saldo effettivo e/o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche ricorrendo ai criteri di cui all'art. 1226 c.c., in favore di SpA.*

*In via istruttoria:*

- *con ogni riserva di produrre ulteriori documenti all'esito della costituzione delle parti nel giudizio. In ogni caso:*

- *con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.*

Per parte convenuta BANCA 1

*“Nel merito: il rigetto delle domande proposte da s.p.a. poiché infondate.*

*Con vittoria delle spese di giudizio”.*

Per parte convenuta BANCA 2:

*“in via preliminare:*

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Francesco Ferrari, n. 12952 del 21 dicembre 2018*

- 1) *accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Banco 1 e di Banca 2; per tutte le ragioni esposte in atti; nel merito in via principale:*
- 2) *rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, tutte le domande e le eccezioni formulate da S.p.a. nei confronti di Banco 1 e di Banca 2, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti; nel merito in via subordinata:*
- 3) *condannare in via di regresso, per tutti i motivi esposti in narrativa, Banca 1 e Società contumace a manlevare Banco 1 e Banca 2 da qualsiasi somma che le medesime dovessero corrispondere in favore di S.p.a.; in caso di accoglimento della domanda sub 1 o della domanda sub 2:*
- 4) *condannare S.p.a. al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre a IVA e CPA. in caso di accoglimento della domanda sub 3:*
- 5) *condannare Banca e Società contumace al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre a IVA e CPA”.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* s.p.a. instaurava il presente giudizio nei confronti di BANCA 1, della BANCA 2 e di SOCIETÀ CONTUMACE, al fine di ottenere la ripetizione di somme indebitamente pagate e il risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione errata di un bonifico bancario.

La ricorrente in particolare esponeva:

- che il 26.3.2015, tramite S.P.A., disponeva tramite il proprio istituto di credito Banca 1 un bonifico di euro 39.772,00 in favore del proprio fornitore omissis, a pagamento di due fatture da quest'ultima emesse;
- che a tal fine nella richiesta di bonifico la ricorrente indicava il codice identificativo unico, cd. IBAN, nonché il nominativo della beneficiaria e il luogo ove questa aveva la sede, ossia Bergamo;
- che, tuttavia, a causa di una errata indicazione del codice IBAN, le somme oggetto del bonifico venivano accreditate sul conto intrattenuto presso BANCA 1 da SOCIETÀ CONTUMACE;
- che, nonostante fosse evidente come il titolare del conto riconducibile al cod. IBAN indicato non fosse la destinataria del pagamento, tanto la banca dell'ordinante che quella del destinatario del pagamento non si accorgevano della discrasia tra i dati messi a disposizione e, quindi, non bloccavano il versamento;
- che SOCIETÀ CONTUMACE il 23.4.2015, a seguito della contestazione mossa dalla ricorrente, riconosceva di avere ricevuto indebitamente le somme di cui sopra, facendo tuttavia presente di non essere nelle condizioni per restituire l'importo, avendolo nel frattempo utilizzato per soddisfare dei propri fornitori;
- che la BANCA 2 si attivava per cercare di porre rimedio a quanto successo, non riuscendo, tuttavia, a ottenere collaborazione alcuna da parte di BANCA 1, la quale dava una risposta ai solleciti solo dopo diversi mesi;
- che nelle more provvedeva a un parziale ristoro, versando la somma di euro 2.000,00;

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Francesco Ferrari, n. 12952 del 21 dicembre 2018*

- che, pertanto, SOCIETÀ CONTUMACE era tenuta a restituire l'indebitto residuo, pari a euro 37.772,00;

- che i due istituti di credito, avendo concorso con la loro condotta a provocare l'indebitto, erano tenuti in via solidale a risarcire il danno subito dalla ricorrente.

Si costituiva ritualmente in giudizio il BANCA 2, contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come nessun profilo di responsabilità potesse essere ipotizzato nei suoi confronti.

Parimenti si costituiva BANCA 1, a sua volta attribuendo la responsabilità di quanto accaduto esclusivamente alla errata indicazione del codice IBAN da parte della ricorrente.

Nessuno si costituiva per SOCIETÀ CONTUMACE la quale veniva dichiarata contumace.

Espletato invano il procedimento obbligatorio di mediazione, veniva implicitamente convertito il rito *ex art. 702 ter c.p.c.*, con rinvio per la precisazione delle conclusioni in conformità con le richieste avanzate dalle parti costituite.

All'udienza del 27.9.2018, pertanto, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali ad opera delle parti costituite.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate e, pertanto, meritano di trovare accoglimento nei soli confronti di SOCIETÀ CONTUMACE.

Parte attrice, infatti, introducendo il presente giudizio ha prodotto comunicazione resa dalla convenuta contumace in data 23.4.2015, ossia quasi un mese dopo l'esecuzione del bonifico, con la quale SOCIETÀ CONTUMACE dava atto di avere erroneamente ricevuto in accredito l'importo di euro 39.772,00, ripromettendosi di farne restituzione non appena ne avesse avuto la disponibilità, in quanto la somma era stata utilizzata per far fronte a richieste di pagamento avanzate da suoi fornitori; in particolare la beneficiaria, dopo avere precisato di essersi trovata in carenza di liquidità per un insoluto di un proprio cliente, contava a sua volta di non onorare propri fornitori, i cui addebiti, viceversa, erano andati in porto proprio a causa dell'imprevisto accredito della somma bonificata per errore.

Trattasi di un riconoscimento di debito opponibile alla convenuta, la quale, preferendo rimanere contumace nel presente giudizio, non ha in alcun modo contestato il contenuto e la provenienza della comunicazione offerta agli atti dall'attrice.

Preso atto, ancora, di come la stessa attrice riconosca di un pagamento parziale successivamente effettuato da SOCIETÀ CONTUMACE per l'importo di euro 2.000,00, quest'ultima va condannata a restituire la somma residua, pari a euro 37.772,00, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla data del pagamento, ossia dal 26.3.2015, al saldo.

A tal fine, infatti, deve ritenersi *ex art. 2033 c.c.* provata la mala fede dell'*accipiens*, il quale, consapevole della natura indebita del pagamento ricevuto, ha comunque consentito l'impiego di tale importo per far fronte a obbligazioni contratte verso terzi.

Viceversa, va disattesa la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti dei due istituti di credito.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Francesco Ferrari, n. 12952 del 21 dicembre 2018*

Parte attrice, infatti, ha contestato la violazione da parte delle banche convenute degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere operato in violazione dei parametri della diligenza professionale qualificata propria del buon banchiere, avendo omesso qualsiasi verifica in ordine alla discrasia esistente tra il beneficiario indicato nel bonifico e il beneficiario dello stesso individuato in forza del codice IBAN errato.

Orbene, l'obbligazione posta a carico dell'istituto di credito trova la sua disciplina nell'art. 24 del D.L.vo 11/2010, secondo cui:

*“1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.*

*2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.*

*3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.”*

Sulla base di tale disposizione le banche convenute hanno sostenuto la correttezza del loro operato, escludendo qualsiasi profilo di propria responsabilità, essendo tenute per scelta diretta del legislatore esclusivamente a dare esecuzione all'ordine di bonifico in conformità all'identificativo unico (ossia il codice IBAN) indicato, senza che sia prevista o richiesta una ulteriore attività di controllo e di verifica per quanto concerne l'identificazione del beneficiario.

Il primo comma dell'art. 24 citato, infatti, nel precisare che l'esecuzione dell'ordine di pagamento deve considerarsi corretta se effettuata conformemente all'identificativo unico indicato, a contrariis configura la responsabilità della banca solo nel caso di mancato rispetto dell'IBAN indicato, ossia quando per un suo errore, nonostante il codice IBAN riportato nell'ordine, abbia dato esecuzione al bonifico in favore di un soggetto differente.

L'ipotesi oggetto di causa trova, invece, più diretta disciplina nel secondo comma dell'articolo in esame, là dove si contempla la differente ipotesi dell'errore commesso dal soggetto ordinante nell'indicare l'identificativo unico del destinatario del bonifico: coerentemente con la disposizione del comma che precede, si precisa che in tale caso nessuna responsabilità possa essere invocata in capo alla banca (il prestatore di servizi di pagamento), essendo questa tenuta all'identificazione del beneficiario esclusivamente in forza del codice IBAN indicato, salvo solo l'obbligo per la banca del pagatore di compiere gli sforzi ragionevoli per recuperare le somme erroneamente bonificate a un soggetto differente dal reale beneficiario.

In sostanza, quindi, di fronte all'errata indicazione da parte dell'ordinante del codice IBAN del destinatario, la banca potrebbe rispondere solo di una condotta successiva all'esecuzione del bonifico, ossia solo in caso di violazione dell'obbligo di attivarsi con sforzi ragionevoli per recuperare le somme accreditate in conformità al codice IBAN errato.

Tali principi sono ribaditi e confermati dal terzo comma, là dove si precisa che l'obbligazione della banca si riduce a eseguire il bonifico in conformità con l'identificativo unico fornito dal pagatore, anche nel caso in cui questi avesse fornito alla propria banca ulteriori informazioni, quali, ad esempio, la denominazione del beneficiario.

Sulla base di tale disposizione, quindi, le banche convenute hanno evidenziato come l'unica obbligazione su di loro gravante fosse di eseguire l'operazione conformemente al codice IBAN, non sussistendo a carico degli intermediari alcun altro obbligo e, in particolare, dovendosi escludere la doverosità ed esigibilità di una ulteriore condotta di verifica dell'esattezza dell'identificativo unico fornito dall'ordinante.

La difesa delle convenute, fondata sull'interpretazione letterale e rigorosa della norma sino ad ora esaminata, deve essere condivisa e fatta propria.

La scelta di circoscrivere l'obbligazione esigibile e doverosa dell'intermediario alla esecuzione del bonifico in conformità al codice IBAN indicato, senza pretendere ulteriori verifiche, risponde alla ratio di assicurare celerità e uniformità nei tempi di esecuzione dei servizi di pagamento, riducendo allo stesso tempo i costi delle transazioni monetarie immediate.

Trattasi di disposizione che recepisce il dettato normativo di matrice comunitaria, sostanzialmente riportando in termini fedeli quanto previsto dall'art. 74 della PSD (Payment Services Directive, dir. n. 64/2007), con l'effetto e l'obiettivo di disciplinare in modo uniforme gli obblighi e le condotte richieste agli intermediari anche su un piano sovranazionale.

In particolare ritiene chi scrive che non possa essere condiviso, al fine di poter giungere a un differente risultato favorevole all'accoglimento della domanda attorea, il diverso orientamento delineatosi in alcune pronunce dell'Arbitrato Bancario Finanziario, collegio di Roma, secondo cui l'art. 24 in esame sarebbe norma destinata a regolare esclusivamente i rapporti tra ordinante e la sua banca, mentre nulla direbbe circa il grado di diligenza che deve osservare la banca del beneficiario nell'accreditare i fondi ricevuti, con l'effetto che, a differenza della banca dell'ordinante, l'istituto destinatario dell'accredito, pur avendo eseguito il bonifico conformemente al codice IBAN fornito, sarebbe comunque responsabile nei confronti dell'ordinante che ha indicato l'IBAN errato in virtù del "contatto sociale qualificato", che sorge anche con utenti dei servizi di pagamento non clienti, dal quale discenderebbe un obbligo di diligenza qualificata che impone di accertare la discordanza fra il titolare del conto di pagamento individuato dall'IBAN inesatto e il nominativo del beneficiario menzionato nell'ordine di bonifico (si veda A.B.F. Collegio Roma, 8.4.2016; A.B.F. Collegio Roma, 8.10.2015).

Diversamente da quanto sopra sostenuto, infatti, contrasta con la pretesa di circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 24 del D.L.vo 11/2010 innanzitutto il dato letterale della norma, riferendosi indistintamente e genericamente a tutti gli istituti di pagamento coinvolti nell'operazione di bonifico, senza ulteriori specificazioni, con l'effetto che pare più corretto ritenere che le disposizioni in esame facciano riferimento senza distinzioni tanto alla banca dell'ordinante che a quella presso cui è acceso il conto del beneficiario; significativo, del resto, è che là dove si è voluto distinguere le posizioni, ciò è stato fatto esplicitamente, prevedendo solo a carico della banca dell'ordinante l'obbligo di compiere sforzi ragionevoli per recuperare le somme bonificate su conto identificato in modo errato. Tale interpretazione appare ulteriormente rafforzata se si considera come la nuova direttiva in materia di servizi di pagamento (dir. n. 2366/2015 UE) riproduca sostanzialmente la vecchia disciplina, esplicitando la sua riferibilità a tutti gli intermediari che intervengono nell'operazione di bonifico.

La stessa lettera del terzo comma dell'art. 24, nel contrapporre l'espressione generica "prestatore di servizi di pagamento", con il successivo riferimento al prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore, lascia intendere che, quando nella norma si parla di "prestatore di

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Francesco Ferrari, n. 12952 del 21 dicembre 2018*

servizi di pagamento” senza ulteriori precisazioni, si faccia riferimento a tutti gli intermediari che sono chiamati a intervenire per dare esecuzione all’ordine di bonifico.

In secondo luogo e soprattutto deve rilevarsi che, aderendo all’orientamento da ultimo in esame, di fatto si finirebbe con l’introdurre un dovere di condotta gravante sugli intermediari (o quanto meno sulla banca del beneficiario), rivolto verso una platea indistinta di utenti del sistema dei pagamenti, non legati da alcun vincolo contrattuale con la banca, sostanzialmente di segno contrario rispetto alla regola dettata dall’art. 24 del D.L.vo 11/2010, con l’effetto di ammettere che una interpretazione pretorile possa prevalere sul dato normativo primario.

Nè conclusioni differenti possono trarsi in forza della normativa secondaria sul piano tecnico dettata dalla Banca d’Italia (provvedimento del 5.7.2011, sez. VI, punto 2.1), la quale si limita a precisare che “i prestatori di servizi di pagamento – limitatamente ai casi in cui, anche senza porre necessariamente in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell’inesattezza dell’identificativo unico fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinché l’operazione di pagamento venga eseguita correttamente”; non viene, infatti, previsto un obbligo di controllo specifico dell’esattezza del codice IBAN comunicato dall’ordinante, ma si prende in considerazione la differente fattispecie in cui la banca per qualche ragione abbia la consapevolezza dell’errore commesso dall’ordinante, prevedendo in tal caso un onere di diligenza ulteriore, chiara espressione e concretizzazione del principio generale di correttezza e buona fede che deve caratterizzare l’esecuzione di qualsiasi rapporto obbligatorio.

Se, pertanto, la responsabilità della banca in sede di esecuzione degli ordini di bonifico deve essere tratteggiata secondo quanto sopra indicato dall’art. 24 del D.L.vo 11/2010, ciò non toglie la possibilità che possa essere convenzionalmente pattuito un ambito di adempimento più ampio a carico dell’istituto di credito, forse rinvenibile nei casi in cui il form da compilare per l’invio telematico dell’ordine di bonifico richieda obbligatoriamente l’inserimento di dati aggiuntivi rispetto al codice IBAN, quali il nominativo del beneficiario.

Ma, anche qualora si volesse propendere per tale soluzione interpretativa, va comunque osservato non solo come nel caso di specie non sia stata fornita prova in ordine a tale obbligatorio nell’indicazione dei dati aggiuntivi rispetto all’identificativo unico, ma anche e soprattutto come tale “pattuizione” opererebbe ovviamente solo nei confronti della banca contrattualmente vincolata con l’ordinante, non estendendosi nei confronti dell’istituto di credito del beneficiario.

In difetto di tali presupposti, quindi, deve concludersi come la responsabilità della banca si riduca all’esecuzione dello stesso in conformità al codice IBAN riportato nell’ordine e che, pertanto, nel caso di specie, non essendo le convenute tenute a ulteriori verifiche, nessuna responsabilità possa essere loro imputata per la sottrazione del denaro patita dall’attrice.

Conformemente a quanto dettato nella parte finale del secondo comma dell’art. 24 del D.L.vo 11/2010, infine, il Banco BPM, ricevuta la segnalazione dell’errore commesso, risulta essersi subito attivata, senza tuttavia esiti positivi, considerato come già tre giorni prima SOCIETÀ CONTUMACE avesse comunicato all’attrice di non disporre più delle somme erroneamente bonificate.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree nei confronti degli istituti di credito devono essere respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, per l’effetto, SOCIETÀ CONTUMACE va condannata a rifondere l’attrice della somma complessiva di euro 3.781,98, oltre c.p.a., di cui euro 420,00 per spese generali ed euro 561,98 per rimborso spese.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Francesco Ferrari, n. 12952 del 21 dicembre 2018*

L'attrice, da parte sua, va condannata a rifondere le spese di lite sostenute da BANCA 2 e da BANCA 1, liquidate per ciascuna di esse in complessivi euro 3.220,00, oltre i.v.a. e c.p.as., di cui euro 420,00 per spese generali.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da s.p.a. nei confronti di SOCIETÀ CONTUMACE s.r.l., condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro 37.772,00, oltre a interessi

secondo il tasso legale dal 26.3.2015 al saldo;

- rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti di BANCA 2 e di BANCA 2;

- condanna SOCIETÀ CONTUMACE a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.781,98, oltre c.p.a., di cui euro 420,00 per spese generali ed euro 561,98 per rimborso spese;

- condanna l'attrice a rifondere il Banca 1 e la Banca 2 delle spese di lite, liquidate per ciascuna di esse in complessivi euro 3.220,00, oltre i.v.a. e c.p.as., di cui euro 420,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 21 dicembre 2018

Il Giudice  
Francesco Ferrari

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*